

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23524 Anno 2021

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 27/08/2021

ORDINANZA

sul ricorso 16396-2019 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

FERLUGA ALESSANDRO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 243/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/11/2018;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RITENUTO CHE:

la Corte d'Appello di Trieste ha respinto l'appello del MIUR e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima e «annullato» la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per tre giorni applicata ad Alessandro Ferlunga, perché emessa da organo incompetente (*id est*: dal dirigente scolastico e non dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari);

a tale riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione *ex ante*, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo ed il massimo previsti;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR prospettando un motivo di ricorso, cui non ha opposto difese il dipendente.

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il MIUR ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. nr. 165 del 2001, art. 55-*bis*, nonché del D.Lgs. nr. 297 del 1994, artt. 492,494,495 e 498;

secondo il Ministero ricorrente, sussisterebbe, alla stregua della disciplina di riferimento, la competenza del dirigente scolastico a promuovere e a concludere il procedimento disciplinare in oggetto,



venendo in rilievo l'entità della sanzione applicata in concreto, in rapporto alla gravità dell'infrazione; nello specifico, la sanzione della sospensione irrogata è stata inferiore a «più di dieci giorni»;

il motivo è infondato;

la questione qui controversa è stata affrontata e decisa da Cass. nr. 28111 del 2019 con l'affermazione del seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»;

al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede;

diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all'esito del procedimento medesimo;

il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola;

per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio nella misura minima «fino a un mese»;

pertanto, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile *ratione temporis* nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «infrazioni di minore gravità», per le quali cioè è prevista «l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per



piu' di dieci giorni», sussiste la competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va dunque rigettato;

non si provvede in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater* per essere soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (*ex plurimis*, Cass. nr. 1778 del 2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Adriana Doronzo

